

**Oggetto: bilancio di previsione 2017-2019 di “Rimini Holding s.p.a.”.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini possiede il 100,00% del capitale sociale di “Rimini Holding s.p.a.”, società strumentale “in house”, a capitale interamente pubblico (incedibile per statuto) ed unipersonale, avente come socio unico il Comune di Rimini, costituita in data 13/05/2010, partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al n.1, avente per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione, per il Comune di Rimini, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet della società “<http://www.riminiholding.it/>”;

- l'articolo 25 (“*bilancio di previsione*”) dello statuto attualmente vigente di Rimini Holding s.p.a. prevede quanto segue:

*“25.1 Ogni anno, entro il 30 novembre, l'organo amministrativo predisponde, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea ordinaria entro il 31 dicembre, un bilancio di previsione, composto da un “programma annuale” e da un “programma pluriennale”.*

*25.2 Il “programma annuale” contiene gli obiettivi che la società intende perseguire per l'anno successivo e i mezzi da adottare per il loro perseguimento, indicando, tra l'altro:*

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività della società e delle attività svolte dalle diverse società partecipate dalla società stessa alla data di predisposizione del programma annuale stesso o da acquisire nel corso dell'anno di riferimento del programma annuale;*
- b) il programma dettagliato (con l'indicazione degli importi previsti, per ciascuna operazione, in entrata o in uscita e delle modalità previste rispettivamente di impiego delle entrate e di finanziamento delle spese) di tutte le operazioni che la società intende realizzare nell'esercizio successivo, aventi importo unitario complessivo (comprensivo di tutti gli oneri di qualunque natura - anche fiscale - in qualunque modo connessi) superiore ad € .250.000,00 e rientranti nelle seguenti fattispecie:*
  - b.1) investimenti di qualunque tipo;*
  - b.2) accensione di finanziamenti passivi di qualunque tipo;*
  - b.3) concessione di finanziamenti attivi di qualunque tipo;*
  - b.4) rilascio di garanzie (ipoteca, pegno, fideiussione, ecc.) di qualunque tipo;*
  - b.5) acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie, dazione in garanzia di partecipazioni societarie, a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di*

*partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento di capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.);*

- b.6) vendita o affitto dell'azienda (o di un ramo d'azienda) da parte della società e/o delle società partecipate;*
- c) la previsione del risultato economico dell'esercizio successivo della società, rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 cod. civ., con separata evidenziazione dei risultati economici previsti di ciascuna delle società partecipate qualificabili come "società in house providing" ai sensi della legislazione e/o della giurisprudenza nazionale e/o comunitaria vigente;*
- d) la previsione dello stato patrimoniale della società al termine dell'esercizio successivo, rappresentato secondo lo schema di stato patrimoniale di cui all'art.2424 cod.civ.;*
- e) il prospetto di previsione finanziaria della società per l'esercizio successivo, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.*
- 25.3** *Il programma annuale contiene in allegato la relazione di commento dell'organo amministrativo, che illustra e motiva le singole operazioni previste nel programma annuale.*
- 25.4** *Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale, ha durata triennale ed evidenza, con riferimento al triennio successivo:*
- a) le linee di sviluppo delle diverse attività della società e delle attività svolte dalle diverse società partecipate dalla società stessa alla data di riferimento del programma pluriennale stesso;*
- b) il programma di massima degli investimenti e di tutte le operazioni (scambi e acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie, dazione in garanzia di partecipazioni societarie, ecc.) che la società intende realizzare, in qualunque modo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento di capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, di riduzione del capitale sociale, di fusione, di scissione, di liquidazione, ecc.), nel triennio successivo, relativamente alle partecipazioni societarie detenute alla data di riferimento del programma pluriennale, o da acquisire nel corso del triennio successivo, con l'indicazione di massima degli importi previsti, per ciascuna operazione, in entrata o in uscita e delle modalità previste rispettivamente di impiego delle entrate e di finanziamento delle spese.*
- 25.5** *Il programma pluriennale comprende, inoltre, distintamente per ogni esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti, riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è aggiornato annualmente in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.*
- 25.6** *Il programma annuale ha carattere autorizzatorio dell'assemblea dei soci nei confronti dell'organo amministrativo della Società, nel senso che gli investimenti e tutte le operazioni indicate al precedente articolo 25.2, lettera b), possono essere realizzati dall'organo amministrativo solamente se contemplate dal programma annuale preventivamente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci e nel pieno rispetto dei limiti (di importo e procedurali) ivi previsti. In caso di presunta violazione di tale autorizzazione, i soci che detengano complessivamente almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere, ai sensi*

*dell'art.2367 codice civile, l'immediata convocazione dell'assemblea dei soci affinché adottati i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società. L'accertata violazione di tale autorizzazione può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. Nel caso in cui nell'attuazione delle operazioni contemplate dal programma annuale approvato dall'assemblea ordinaria dei soci si prevedano delle variazioni (anche di importo e/o procedurali) dei dati indicati nel programma annuale stesso, l'organo amministrativo deve predisporre ed approvare tempestivamente le opportune variazioni del programma annuale (e contestualmente del correlato programma pluriennale) da sottoporre preventivamente all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci."*

PRESO ATTO che:

- in data 30/11/2016 l'amministratore unico della società ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 della società (allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera **A**) e lo ha trasmesso al socio unico Comune di Rimini, per la relativa approvazione in seno all'assemblea ordinaria dei soci di prossima imminente celebrazione;
- tale bilancio di previsione è fondato sulle seguenti principali "linee di sviluppo":
  - 1) supporto di Rimini Holding s.p.a., nei primissimi mesi dell'anno 2017, al socio unico Comune di Rimini nella definizione del "*piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie attualmente detenute*" (che, in base alle sopravvenute disposizioni di legge del D.Lgs.175/2016, dovrà essere oggetto di apposito provvedimento del Comune stesso nei prossimi mesi, entro il termine massimo del 23 marzo 2017) e nella conseguente relativa attuazione;
  - 2) secondo nuovo tentativo di vendita, nel 2017, con procedura ad evidenza pubblica, della partecipazione detenuta in Amfa s.p.a, nella misura massima (eventualmente per l'intero 25%) compatibile con il mantenimento del diritto di prelazione sulle nuove future istituende farmacie comunali da parte del socio unico Comune di Rimini (se il bilancio di previsione 2017-2019 di Holding in questione sarà approvato dal socio unico Comune di Rimini, tale vendita sarà espressamente approvata e costituirà parte del suddetto "piano di revisione straordinaria" di prossima imminente predisposizione da parte dell'ente);
  - 3) prosecuzione - se risulterà fattibile in base all'esito degli approfondimenti attualmente in corso, che si conoscerà nei primi mesi del 2017 - nel percorso di integrazione, in "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", dei beni idrici di proprietà di Amir s.p.a., attraverso scissione parziale di quest'ultima a beneficio della prima (con trasferimento ad essa della proprietà dei beni idrici e del personale dipendente) e con conseguente messa in liquidazione dell'Amir che residuerà da tale scissione (tali operazioni, se risulteranno fattibili, saranno inserite nel suddetto "piano di revisione straordinaria" e sottoposte all'approvazione espressa del socio unico Comune di Rimini in futuro, sulla base dei rispettivi elementi e "numeri" essenziali, una volta che saranno stati individuati);
  - 4) supporto finanziario delle società controllate che dispongono di ingente liquidità ("Amir s.p.a." e "C.A.A.R. s.p.a. consortile") alla controllante Rimini Holding s.p.a. - affinché Holding possa poi supportare, a sua volta, il proprio socio unico Comune di Rimini - attraverso distribuzione ai propri soci (tra i quali Holding) di parte di tali disponibilità, sotto forma di riduzione del proprio capitale sociale per esubero, con restituzione parziale dello stesso ai soci, previa apposita deliberazione in tal senso della propria assemblea straordinaria. Più precisamente si prevede di che Holding proponga e voti favorevolmente, in seno alle rispettive assemblee straordinarie dei soci di futura celebrazione, la

deliberazione di riduzione del capitale sociale di "Amir s.p.a." per €.500.000,00 nel 2017 (Holding incasserebbe circa €.376.000,00) e del "C.A.A.R. s.p.a. consortile" per €.450.000,00 nel 2018 e per ulteriori €.450.000,00 nel 2019 (Holding incasserebbe circa €.267.000,00 in ciascuno dei due anni);

5) supporto finanziario di Holding al proprio socio unico Comune di Rimini, con la distribuzione allo stesso delle seguenti risorse:

5.a) dividendi per l'importo di euro 500.000 per ciascun anno del triennio 2017-2019, attingendo, negli anni in cui il bilancio di esercizio dovesse eventualmente chiudere in perdita, dalle riserve di utili degli anni precedenti;

5.b) riserva sovrapprezzo azioni per:

5.b.1) €.1.500.000 nel 2017;

5.b.2) €.9.126.000, nel 2018, anno in cui si prevede che, a seguito della predisposizione, da parte del Comune di Rimini, della gara d'ambito per il servizio di distribuzione del gas nell'Atem (ambito territoriale minimo) Rimini, la società incassi, per €.9.126.000,00, dall'acquirente dell'epoca ("S.G.R. Reti s.p.a." - oggi "Adrigas s.p.a."), il conguaglio sul prezzo della vendita (effettuata il 19/12/2013) della partecipazione originariamente detenuta in "Servizi Città s.p.a." e lo versi interamente al proprio socio unico Comune di Rimini, entro la fine del medesimo anno 2018, sotto forma di distribuzione al socio della "riserva sovrapprezzo azioni". Detta posta doveva essere in realtà incassata nel corso del 2016, ma le vicissitudini connesse a questa gara fanno propendere ragionevolmente, per un posticipo di due anni di detto incasso;

5.b.3) €.1.000.000 nel 2019;

- l'articolo 4.1, lettera a), del vigente *"Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini"*, stabilisce che:

*"Il voto che il socio Comune esprimerà nelle assemblee e negli organi collegiali degli enti partecipati direttamente*

*a) sarà espresso dal Sindaco, o dal soggetto da questo delegato (per iscritto - alla partecipazione all'assemblea o alla riunione dell'organo collegiale), su conforme preventiva deliberazione del Consiglio Comunale, qualora costituisca "voto determinante per l'adozione della deliberazione proposta" e l'assemblea dei soci o l'organo collegiale dell'ente partecipato direttamente" debba deliberare, su una o più delle seguenti materie:*

*a.1) ...omissis....;*

*a.2) ...omissis....;*

*a.3) ...omissis....;*

*a.4) ...omissis....;*

*a.5) bilanci di previsione e relative modifiche (solamente degli enti partecipati - direttamente e indirettamente di primo livello - aventi per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario).";*

CONSIDERATO che:

- come espressamente chiarito nelle relative premesse, per motivi di completezza e di opportunità di informazione a beneficio del socio unico Comune di Rimini, il bilancio di previsione 2017-2019 di Holding, di seguito allegato, contiene numerosi elementi ed informazioni (quali, a titolo esemplificativo, i risultati di pre-consuntivo 2016 di Holding - con i ragionamenti e le valutazioni ad essi sottesi - e quelli di quasi tutte le società da essa partecipate, nonché i dati di previsione 2017 di quasi tutte le partecipate) che esulano, in base alle disposizioni statutarie di Holding sopra richiamate, dalle materie di “stretta” pertinenza del bilancio di previsione stesso e, più in generale, dalle competenze dell’assemblea dei soci di Holding e, in base alle disposizioni del vigente *“Regolamento della gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini”*, da quelle del relativo socio unico Comune di Rimini, e, per esso, del relativo Consiglio Comunale e che, conseguentemente, pur essendovi contenute, non costituiscono oggetto di formale ed espressa approvazione odierna da parte del Consiglio Comunale;
- per quanto appena esposto, le operazioni rientranti strettamente, da statuto, nel “perimetro” del bilancio di previsione di Holding e nelle competenze della relativa assemblea (quindi del socio unico Comune di Rimini) e del Consiglio Comunale sono quelle che riguardano il futuro (2017-2019) di Holding e delle sue partecipate dirette, sopra indicate al precedenti punti numeri 1, 2, 3, 4 e 5;
- mentre le operazioni indicate ai precedenti punti numeri 2, 4 e 5 sono già analiticamente individuate e quantificate, tanto da essere oggetto di espressa specifica approvazione odierna, unitamente al bilancio di previsione in questione e una volta approvate saranno immediatamente attuabili da Holding, quelle previste al precedenti punti n.1 e n.3, sopra indicate, hanno (nel bilancio di previsione di Holding e, conseguentemente, nel presente atto consiliare) solamente valore “indicativo” o “tendenziale” (non sono oggetto di espressa approvazione), in quanto saranno oggetto di eventuali ulteriori specifici provvedimenti del socio unico Comune di Rimini in futuro, sulla base dei rispettivi elementi e “numeri” essenziali, una volta che questi saranno stati individuati e che saranno stati fatti, dai soggetti competenti, tutti gli approfondimenti necessari e/o opportuni;
- per quanto appena chiarito, le “linee di sviluppo” del bilancio di previsione 2017-2019 di Rimini Holding s.p.a. sopra indicate, per la parte di competenza del Consiglio Comunale, oggetto di relativa espressa approvazione odierna prefigurano:
  - a) la prosecuzione, sia pure con modalità leggermente diverse rispetto a quelle originarie, di precise scelte già specificamente ed espressamente effettuate dal Comune di Rimini e da Holding e già tentate, con esito sfavorevole, nel 2016 (punto n.2);
  - b) l’aggiornamento dei rapporti finanziari tra Rimini Holding s.p.a. e due delle n.4 società da essa controllate, nonché dei conseguenti rapporti finanziari tra Holding e il proprio socio unico Comune di Rimini, in stretta conformità alla programmazione finanziaria 2017-2019 formulata da quest’ultimo (punti numeri 4 e 5);
- i riflessi diretti ed indiretti sulla situazione patrimoniale, economico e finanziaria del Comune presumibilmente generati dalle operazioni previste nel bilancio di previsione 2017-2019 di Rimini Holding s.p.a. sono quelli sopra già indicati e, ad avvenuta approvazione del medesimo bilancio da parte dell’assemblea dei soci di Holding di prossima imminente celebrazione, verranno formalizzati, se e quando dovesse occorrere, con appositi atti dei soggetti competenti (Consiglio Comunale per le variazioni

di bilancio dell'ente eventualmente occorrenti e responsabile del procedimento per i relativi accertamenti di entrata);

RITENUTO:

- che, per le motivazioni sopra già indicate, il bilancio di previsione 2017-2019 di Rimini Holding s.p.a. (allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera **A**), per le parti di competenza del Consiglio Comunale, sopra indicate, sia pienamente condivisibile, in quanto fondato sulle linee di sviluppo suddette, anch'esse pienamente condivisibili ed opportune;
- di dover pertanto dare mandato al Sindaco (o suo delegato) di votare favorevolmente, in seno all'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. di prossima imminente celebrazione, per le parti di competenza della medesima assemblea e nei termini sopra specificati, l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 della società e la conseguente autorizzazione all'amministratore unico della stessa al compimento delle operazioni ivi previste;

VISTI:

- l'articolo 42 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- l'articolo 29 ("società di capitali") dello statuto del Comune di Rimini;
- l'articolo 25 ("bilancio di previsione") dello statuto di "Rimini Holding s.p.a.";
- l'articolo 4.1, lettera a.5), del vigente "Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini";
- il parere favorevole espresso in data 06/12/2016 dal responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto;
- il parere \_\_\_\_\_ espresso in data \_\_/12/2016 dal direttore della Direzione Risorse Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità contabile alla proposta in oggetto;
- il parere del Segretario Generale del \_\_/12/2016, in ordine alla legittimità della presente proposta deliberativa, a corredo del presente atto al **n.2**;
- il parere \_\_\_\_\_ espresso dalla \_\_ Commissione Consiliare nella seduta del \_\_/12/2016;

CON .....VOTI

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse,

- 1) di approvare, per le parti di propria competenza e nei termini indicati in premessa, il “bilancio di previsione 2017-2019 di Rimini Holding s.p.a.”, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera A**;
- 2) di dare mandato al Sindaco (o suo delegato), per le parti di competenza dell'assemblea dei soci di Holding e nei termini indicati in premessa, di votare favorevolmente, in seno all'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. di prossima celebrazione, l'approvazione del “bilancio di previsione 2017-2019” della società e la conseguente autorizzazione all'amministratore unico della stessa al compimento delle operazioni ivi previste;
- 3) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di rispettare i ristretti tempi fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 di Rimini Holding s.p.a.,

CON VOTI

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.